



Roma, 6 giugno 2019

**Ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell'anno 2017**

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali del comparto dell'Area VI dirigenti:

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

**VISTO** l'articolo 23, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con il quale si prevede che *"al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

**VISTO** l'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si prevede, tra l'altro, che le *posizioni organizzative temporanee* siano finanziate con *"le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, mediante puntuali accantonamenti"*;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale dell'Area VI dirigenti per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, e il CCNL per il biennio economico 2004/2005, sottoscritti il 1° agosto 2006, come integrati dai CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 e CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti il 21 luglio 2010;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 13 dicembre 2018, concernente le risorse accertate in applicazione

dell'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

**VISTO** l'accordo sulla destinazione della *quota incentivante* e sulla ripartizione delle risorse assegnate con il citato *decreto ministeriale del 6 dicembre 2018* per l'anno 2017, sottoscritto il 21 gennaio 2019, accordo che ha consentito di assegnare al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2017 (d'ora in avanti Fondo 2017), un importo di € 553.821,66;

**VISTO** l'ammontare del Fondo 2016 di € 12.910.852,55, che rappresenta il limite del Fondo 2017, rideterminato in € 13.981.738,65 al lordo del risparmio da destinare ad economie di bilancio previsto per l'attivazione delle *posizioni organizzative temporanee* dal citato articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

**CONSIDERATO** che il Fondo 2017, di € 12.930.715,27, importo questo che comprende le risorse variabili di cui al citato accordo di ripartizione e la somma extra tetto di € 25.400,00 a titolo di *incarichi aggiuntivi*, come risulta dall'atto di costituzione definitiva del 6 giugno 2019, ma va ridotto dell'importo di € 3.931.800,00 corrispondente al costo delle *posizioni organizzative temporanee* registrato per l'anno 2017, va rideterminato in € 8.998.915,27;

**VISTO** l'articolo 24, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 luglio 2010, ove si prevede che la retribuzione di risultato "è articolata in livelli di merito, non inferiori a tre, graduati mediante l'applicazione di specifici parametri da definirsi nella contrattazione integrativa, che garantiscano una adeguata differenziazione degli importi";

**ATTESA** la necessità di finanziare gli istituti di seguito illustrati attraverso le risorse disponibili nel Fondo della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2017;

**PREMESSO** che gli importi di seguito indicati sono esposti al netto degli oneri riflessi;

## CONVENGONO

### ARTICOLO 1

In relazione al periodo in cui l'attività di direzione è stata esercitata, la retribuzione di risultato per l'anno 2017 è attribuita al personale dirigente di seconda fascia sulla base dei seguenti parametri:

- ✓ in misura pari a zero per punteggi inferiori a 90;
- ✓ in misura pari al 50% della retribuzione spettante per punteggi da  $\geq 90$  e  $\leq 97,5$ ;
- ✓ in misura proporzionale al punteggio di valutazione ottenuto per punteggi da  $> 97,5$  a  $\leq 118$ ;
- ✓ in misura proporzionale al punteggio di valutazione ottenuto per punteggi da  $> 118$  a  $\leq 120$ , con un *bonus* aggiuntivo di € 100.



## ARTICOLO 2

L'importo complessivo disponibile nell'ambito del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2017, pari a € 8.998.915,27, viene utilizzato come di seguito indicato:

Retribuzione di posizione fissa e variabile erogata nel 2017 in favore dei dirigenti di seconda fascia, per un importo pari a:	€ 4.607.133,92
Incarichi <i>ad interim</i> per un importo pari a:	€ 900.000,00
Retribuzione di risultato per un importo pari a:	€ 3.491.781,35
<u>Totale utilizzo</u>	<u>€ 8.998.915,27</u>

## ARTICOLO 3

Nell'ipotesi di sostituzione del dirigente (art. 62, commi 3, 4 e 5, del CCNL 1° agosto 2006), al dirigente con incarico *ad interim* spetta, per i periodi di sostituzione, un'integrazione della retribuzione di risultato rapportata al valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito nella misura di seguito indicata:

- ✓ il 25 per cento in caso di incarico su un ufficio ubicato in una sede diversa da quella dell'incarico affidato in titolarità (comune distante oltre 50 km) ove non è attivata una *posizione organizzativa temporanea*;
- ✓ il 20 per cento nel caso di:
  - incarico su un ufficio ubicato in una sede diversa da quella dell'incarico affidato in titolarità (comune distante oltre 50 km) ove è attivata una *posizione organizzativa temporanea*;
  - incarico su un ufficio ubicato nella stessa sede o nello stesso comune dell'incarico affidato in titolarità ove non è attivata una *posizione organizzativa temporanea*;
- ✓ il 15 per cento nel caso di:
  - incarico su ufficio ubicato nella stessa sede o nello stesso comune dell'incarico affidato in titolarità ove è attivata una *posizione organizzativa temporanea*;
  - ciascun incarico successivo al primo.

## ARTICOLO 4

Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi (art. 61, commi 1 e 2, del CCNL 1° agosto 2006), la retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell'impegno richiesto nella misura del 66 per cento dell'importo disponibile, una volta detratti gli oneri a carico dell'Agenzia.

## ARTICOLO 5


Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, in applicazione dell'articolo 40-bis, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli




Per le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative dell'Area VI

CISL FP




CIDA FP



UIL PA




FP CGIL



UNADIS



CONFSAL-UNSA



DIRSTAT FIALP

